



Prot. n. 119

Massa, 29/12/2009

## IL SINDACO

Visto il decreto Sindacale n° 54 del 17/06/2009 con il quale sono stati disciplinati gli orari delle attività di somministrazione alimenti e bevande e di polizia amministrativa;

Considerato che nella concertazione del 19/11/2009 le Associazioni di categoria del Settore, pur confermando gli orari previsti dal decreto citato, hanno chiesto di apportare al decreto n° 54 alcune modifiche non sostanziali al fine di agevolare l'esercizio delle attività;

Ritenuto di poter accogliere tali richieste in ragione del fatto che le stesse non contrastano con il diritto al riposo delle persone;

Visto l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività similari;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";

Visto l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## REVOCA

Il decreto Sindacale n° 54 del 17/06/2009.

## DECRETA

ART 1- di fissare l'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 42 L.R. n. 28/05 e nei circoli privati di cui al DPR 235/01 sulla base delle seguenti fasce orarie:

**a)** i locali di cui agli artt. 1 e 3 del presente provvedimento ubicati nell'area compresa tra la linea autostradale e la costa osservano il seguente orario - dalle ore 5,00 alle ore 2,00;

**b)** i locali di cui agli artt. 1 e 3 del presente provvedimento ubicati nell'area compresa tra la linea autostradale e i monti osservano il seguente orario: dalle ore 5:00 alle ore 1:00.

ART 2 - di stabilire, nei casi previsti ai punti a) e b) dell'art. 1 la possibilità di concedere, sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto del contesto in cui l'attività è insediata, del diritto al riposo degli abitanti vicini, della sicurezza stradale e dell'igiene dei luoghi circostanti, il prolungamento orario di 1 ora per l'orario di chiusura; ( nel centro storico l'autorizzazione in deroga al proseguimento dell'orario oltre le ore 01,00 in ogni caso non potrà essere concessa per la somministrazione e la musica all'esterno del locale ).

Il prolungamento potrà essere concesso a condizione che gli esercenti si impegnino per iscritto a:

- adottare misure atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti;
- asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di ventri metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio;

ART 3 - di stabilire che le disposizioni di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del presente Decreto si applicano di norma anche alle attività artigianali del settore alimentare (pasticcerie, gelaterie, gastronomie e attività equiparabili) che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore finale limitatamente agli aspetti inerenti l'attività di commercio al dettaglio.

Di stabilire la possibilità del prolungamento orario, sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto del contesto in cui l'attività è insediata, del diritto al riposo degli abitanti vicini, della sicurezza stradale e dell'igiene dei luoghi circostanti, fino ad un massimo di ore 4 per gli artigiani che si impegnino per iscritto a:

- adottare misure atte a garantire che l'afflusso della clientela al pubblico esercizio non costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti;
- non effettuare la vendita per asporto in contenitori di vetro;
- asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio;
- divieto di vendita di bevande alcoliche durante il prolungamento orario

ART 4 - di stabilire che l'attività di trattenimento e svago, anche mediante l'utilizzazione di fonti sonore, eventualmente svolta, previo rilascio di apposita autorizzazione, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – ivi compresi gli stabilimenti balneari, le attività ricettive, e i circoli privati, potrà essere protratta fino alla chiusura del locale, nel rispetto comunque dei limiti di zona diurni e notturni, di emissione e di immissione e del criterio limite differenziale come da parere ARPAT o ASL;

ART 5 – di stabilire che le attività all'aperto tipo parchi gioco, parchi di divertimento e le sale pubbliche da gioco seguono le seguenti fasce orarie:

- a) attività all'aperto tipo parchi gioco, parchi di divertimento :
  - dal 01/06 al 31/08 dalle ore 8.00 alle ore 02.00;
  - dal 01/09 al 31/05 dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
- b) sale pubbliche da gioco seguono il seguente orario:
  - dal 01/01 al 31/12 dalle ore 08.00 alle ore 02.00

ART 6 - Le attività di discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario:

- periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) : 15.30 – 4,00
- periodo estivo (1° aprile – 30 settembre) : 15.30 – 4,30

I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 23,00;

I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le ore 23,00.

Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico è concessa mezz'ora di comporto sull'orario di chiusura prescelto.

ART 7 - Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02,00, eccezionalmente, per particolari manifestazioni, entro le 02,30.

E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario di inizio delle rappresentazioni.

ART 8 - Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 24.00. Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 24.00.

ART 9 - Le attività sportive all'aperto devono svolgersi nella seguente fascia oraria tra le 09.00 e le 24.00.

ART 10 - In occasione di festival e concerti, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 24.00.

ART 11 - Tutte le attività sopra descritte che prevedono l'utilizzo di fonti sonore dovranno rispettare i limiti di zona diurni e notturni, di emissione e di immissione e del criterio limite differenziale.

ART 12 - di disporre che le attività di intrattenimento e svago negli stabilimenti balneari, mediante l'utilizzo di fonti sonore, fisse o mobili vengano svolte nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 24,00. In ciascun stabilimento balneare non potranno essere effettuati più di due trattenimenti serali al mese, da autorizzare in deroga la cui durata non potrà protrarsi oltre le ore 03.00.

ART 13 - in occasione delle festività di Capodanno (notte compresa tra il 31 Dicembre ed il 1°Gennaio) e le notti comprese tra 14/15 e 15/16 di agosto e le "Notti Bianche" non si applicano le limitazioni modali e temporali previste nei precedenti punti.

ART 14 - Le disposizioni sopra dettate, non si applicano agli spettacoli, ai trattenimenti ed alle manifestazioni organizzate dal Comune di Massa o da altri Enti Pubblici, ovvero da soggetti privati in collaborazione con il Comune o altri Enti Pubblici. In tali casi le prescrizioni d'esercizio, comprendenti l'orario, saranno di volta in volta inserite nel titolo autorizzatorio.

ART 15 - L'accertamento anche di una sola violazione ai limiti modali e temporali sopra indicati nel corso di un anno solare, da parte degli Organi preposti al controllo, concretizza l'abuso del titolo autorizzatorio che, ai sensi dell'art. 10 Tulpas, comporta la definitiva revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività musicale.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento, in vigore dal 01/01/2010, venga comunicato alle Associazioni di categoria, al Comando di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, all'Asl e all'Arpat, incaricati, ognuno per quanto di competenza, di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di applicare le relative sanzioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il TAR Toscana nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL Sindaco  
Ing. Roberto Pucci